

## **COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 126/42/2012**

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

La s.r.l. Jet Sport, in persona del suo legale rappresentante, con sede in Milano, Via Felice Casati, 20, cod. fisc. —omissis—, rappresentata e difesa dal dott. Filippo Cova e Massimiliano Roveda, per delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Vi Felice Casati, 20, ha impugnato l'avviso di accertamento n. T9D030603736-2010 per le imposte sul reddito della società, regionale sulle attività produttive ed iva per l'anno 2005 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano, notificato il 4 gennaio 2011, domandando la dichiarazione della sua nullità, con il favore delle competenze del giudizio.

Il ricorso è stato consegnato il giorno 1 marzo 2011 all'Ufficio, depositato il 9 marzo 2012 presso questa Commissione, rubricato sub r.g.r. 3894/11 ed assegnato alla sezione quarantaduesima.

L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale II di Milano si è costituita in giudizio il 18 luglio 2011, depositando memoria difensiva, concludendo per il rigetto del ricorso.

Notificata nelle more dell'udienza di discussione la cartella di pagamento n. 2011/002802, recante l'iscrizione provvisoria a ruolo della imposte accertate, la società ricorrente presentava il 7 novembre 2011 istanza per la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato.

La causa è stata trattata e decisa, per sospensiva e merito, all'udienza il 20 febbraio 2012, con la partecipazione di entrambi i difensori - rappresentanti delle parti.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

La domanda cautelare è assorbita dalla decisione sul merito della lite.

L'avviso di accertamento impugnato costituisce l'esito del controllo della posizione fiscale della ricorrente, che ha recuperato a tassazione, ai sensi dell'art. 41 bis D.P.R. 600/73, un maggior reddito di euro 486.494,00, corrispondente ad un costo iscritto al bilancio 31/12/2005 "per servizi - sponsorizzazioni giochi olimpici", ritenuto dall'Ufficio privo di idonea documentazione.

La società ricorrente contesta l'accertamento sotto diversi profili, di diritto e di fatto.

In diritto, contesta la tempestività dell'azione di accertamento, con conseguente decadenza per decorso del termine quadriennale previsto dall'art. 43 D.P.R. 600 cit. e scadente il 31 dicembre 2010.

L'eccezione è priva di fondamento in quanto l'Ufficio, rispettando il termine di legge, ha affidato l'atto per la notificazione al messo postale il 30 dicembre 2010, come risulta dalla documentazione prodotta dalla parte resistente.

Parimenti infondate sono le altre due eccezioni in diritto d'illegittimità dell'accertamento per non aver utilizzato il potere di verifica fiscale, di cui all'art. 52 DPR 633/72 e per aver violato i principi di buona fede ed imparzialità, che dovrebbero governare l'esercizio della potestà amministrativa.

In generale, quanto alle censure rivolte all'accertamento, si osserva che l'avviso di accertamento è un provvedimento amministrativo vincolato, perché l'Amministrazione non ha alcuna discrezionalità, né in ordine all'au, né in ordine al contenuto, tanto che negli avvisi di accertamento non è riscontrabile il vizio di eccesso di potere, proprio dei soli atti amministrativi discrezionali.

Il principio è completato, quanto ai casi di eventuale invalidità del provvedimento amministrativo, dall'art. 21-octies, co. 2 della legge regolatrice del procedimento amministrativo (L. 241/1990) che stabilisce la non annullabilità dei provvedimenti adottati in violazione delle norme sul procedimento o sulla forma degli atti, qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello adottato. In questa cornice di legalità, nella quale si è inserito l'atto impugnato, che ha preso le mosse dalla risposta data dalla ricorrente al questionario ricevuto, appare al Collegio del tutto legittimo che l'Ufficio abbia chiesto al contribuente la documentazione relativa all'anno 2005, attraverso, prima il questionario 23 settembre 2010 e, successivamente, le ulteriori richieste dell'amministrazione.

Altrettanto legittima - nonché obbligata - è stata la scelta dell'Ufficio di fondare l'avviso di accertamento sui dati e documenti ricevuti dalla parte all'esito del questionario e degli inviti a produrre, stante l'equivalenza del questionario agli elementi previsti dall'art. 39, co. 1, lett. c D.P.R. 600/73.

I motivi che precedono, consentono, infine, di escludere la rilevanza anche dell'ultimo motivo di illegittimità, essendo stata l'azione amministrativa imparziale e condotta nel pieno rispetto delle norme sull'accertamento.

Quanto al merito, l'Ufficio ha ripreso a tassazione la fattura n. 69 del 1/3/2005 di euro 486.493,50, quale prima rata del pagamento dei diritti di sponsorizzazione del contratto 10/6/2004 stipulato col Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici Invernale di Torino 2006 (TOROC), pagata dalla ricorrente con bonifico bancario il 23/8/2005, perché non adeguatamente motivata, nonché perché non potevano essere caricati alla società costi diversi da quelli previsti in via forfettaria dal contratto.

Tanto premesso, considerato che il costo, come ogni altra componente negativa del reddito, deve essere certo e determinabile ai sensi dell'art. 109 D.P.R. 917/86, intendendosi per certezza, la certezza giuridica e cioè l'esistenza di un titolo giuridico idoneo a costituire la fonte genetica del componente e per determinatezza, la possibilità di calcolare l'importo, sulla base delle modalità di determinazione della singola fattispecie, il Collegio ritiene che il contribuente abbia sufficientemente documentato il costo, contestato dall'Ufficio.

In particolare, rilevato che il costo è stato effettivamente sostenuto e che non è stata contestata l'attività di sponsorizzazione svolta dalla ricorrente, la sua documentazione -- ed il titolo giuridico - è rappresentata dal contratto intercorso tra la ricorrente e la Global Sports Consultant ed il TOROC il 10/6/2004, che prevedeva la corresponsione di commissioni da parte della ricorrente per l'utilizzo dei segni distintivi del TOROC, il ruolo di sponsor ufficiale e di agente per la vendita dei biglietti.

Contratto completato dalla lettera - accordo 1/2/2005 tra la Jet Set e la Global Sports Consultant, che assegnava alla prima l'onere del pagamento dei costi di sponsorizzazione addebitati da TOROC, aderendo, peraltro, ad una richiesta di quest'ultimo ente.

Con riferimento alla lettera - accordo 1/2/2005, non è applicabile - come sostenuto dall'Ufficio - la preclusione procedimentale alla sua produzione in giudizio, ai sensi dell'art. 32 D.P.R. 600/73, perché non sarebbe stato trasmesso in risposta del questionario, operando detta preclusione solo con riferimento ad elementi oggetto di specifica richiesta e non con riferimento alla richiesta documentale generica, quale era quella dell'Ufficio (v. Cass. 14 ottobre 2009, n. 21768). Quanto ai criteri per la determinazione del costo e cioè all'importo della fattura n. 69/2005, essi si trovano nei documenti contrattuali suindicati e la circostanza che l'importo fatturato sia inferiore a quello preventivato nel contratto quadro del 10/6/2004, che comunque andava ripartito nel biennio 2005 - 2006, non rileva, salvo

l'amministrazione voglia sostenere, ma non l'ha fatto nell'odierna sede di accertamento parziale, che la restante somma non sia stata regolarizzata fiscalmente.

Alla stregua delle esposte motivazioni, la Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'accertamento impugnato.

La soccombenza parziale di entrambe le parti, in diritto la ricorrente ed in fatto la resistente, determina la Commissione a compensare tra di esse le spese del giudizio.

**P.Q.M.**

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso di accertamento; compensa tra le parti le spese del giudizio.